

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DI GISEC S.P.A. LOTTO 6 – Responsabilità Ambientale – CIG 8456946C9A

VERBALE n. 2 del 07 Dicembre 2020

VALUTAZIONE CONGRUITA' GIUSTIFICHE

Il giorno 07/12/2020 alle ore 09:30, presso la sede della Gisec S.p.A. in Caserta alla Via V. Lamberti, 15 vengono esperite in seduta riservata, le operazioni inerenti la procedura di gara relativa per il servizio Assicurativo in favore di Gisec Spa- Lotto 6 – Responsabilità Ambientale, identificata con n. CIG 8456946C9A.

Il Rup dr. Vito Pascale procede alla valutazione delle giustificazioni richieste alla ditta "XL INSURANCE COMPANY SE" per l'aggiudicazione dell'appalto.

Il Rup fa presente che durante la seduta pubblica telematica, le cui operazioni svolte sono riportate nel verbale n. 1 del 25/11/2020, è risultata prima in graduatoria per il servizio assicurativo in favore di Gisec Spa Lotto 6 – Responsabilità Ambientale, la ditta XL INSURANCE COMPANY SE con sede legale in Dublin (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irlanda e sede secondaria in Corso Como, 17 – 20154 Milano (MI), C.F/P.IVA 12525420159, la quale ha offerto un premio lordo triennale € 165.037,50 e annuale pari a € 55.012,50.

Ciò Premesso, (giusto verbale n. 1 del 25/11/2020), il Rup ha proceduto così come previsto dal bando a chiedere spiegazioni sull'offerta presentata.


Pertanto, con richiesta PEC del 26/11/2020 prot. n. 8161 la ditta XL INSURANCE COMPANY SE, è stata invitata a presentare, così come previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso a formare l'importo del prezzo offerto, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, di cui al medesimo articolo 97.

La ditta XL INSURANCE COMPANY SE con PEC del 01/12/2020 in atto a questo prot. n. 8283, ha fatto pervenire nei termini la documentazione, contenente le giustificazioni per l'accertamento dell'offerta anomala.

TUTTO CIO' PREMESSO E RILEVATO,

Il RUP, ai sensi dell'art. 97 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., prima di procedere alle valutazioni della documentazione prodotta dall'Impresa, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:

- la verifica di congruità ha lo scopo di appurare l'attendibilità di un'offerta sotto il profilo dell'idoneità della stessa ad assicurare, a dispetto del suo carattere anormalmente basso, prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla commessa;
- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata, ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, al di sotto della quale la risposta dell'appaltatore dovrebbe considerarsi incongrua per definizione;



- il DLgs. 50/2016 precisa che possa prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere la prestazione, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tener conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà del mercato ed in quella aziendale; può, pertanto, ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

2

Considerato altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs.50/2016 possono, in particolare, riferirsi:

- all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente:

Considerato, altresì che:


- non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

TENUTO PRESENTE QUANTO SOPRA

Il Rup, procede all'esame delle giustifiche presentate, riscontrando all'interno delle stesse la presenza dei seguenti elementi, i quali vengono approfonditi e corredati da giustificativi.

- la Società ha provveduto a comunicare la suddivisione delle spese di gestione incidenti sul premio relativo alla copertura assicurativa richiesta come di seguito riportata:

1) costo del personale – costo del lavoro 7%;



- 2) costo per gli oneri di sicurezza 1,6%
- 3) costi amministrativi generali e spese diverse 10%
- 4) utile d'impresa 2%.

Il RUP, dopo attento lavoro di valutazione e sulla base dell'analisi delle spiegazioni presentate dalla società "XL INSURANCE COMPANY SE", ha ritenuto alla luce della documentazione prodotta dal concorrente, relativamente alle giustificazioni presentate, l'offerta in esame CONGRUA per i seguenti motivi:

- le imprese di assicurazioni si caratterizzano per l'inversione del ciclo produttivo; infatti a differenza di quello che caratterizza le imprese di gran parte dei settori produttivi, dove si conoscono in anticipo i costi da sostenere per produrre beni e servizi e si possono solo prevedere i ricavi, le imprese di assicurazioni, invece, incassano in via anticipata i ricavi rappresentati dai premi polizza e possono solo prevedere, su basi statistiche, i costi futuri delle prestazioni ovvero i risarcimenti/indennizzi da liquidare.
- per i servizi assicurativi, inoltre, il costo del personale e della sicurezza incidono in misura marginale. Infatti, per questa tipologia di servizio il premio/prezzo del servizio è calcolato dalle imprese di assicurazione sostanzialmente sulla base dei futuri ed ipotizzabili risarcimenti/indennizzi risultanti dall'analisi statistica dei sinistri. Al premio "premi puro" così calcolato occorre aggiungere i cosiddetti "caricamenti" costituiti dai costi di gestione pro quota sostenuti dalla Compagnia, le provvigioni da riconoscere alla rete commerciale, l'utile aziendale ed infine le imposte.

3

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Responsabile del Procedimento ritiene di procedere alla proposta di aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo in favore di Gisec Spa - **Lotto 6 Responsabilità Ambientale**, identificata con n. CIG 8456946C9A nei confronti della ditta "XL INSURANCE COMPANY SE" con sede legale in Dublin (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irlanda e sede secondaria in Corso Como, 17 – 20154 Milano (MI), C.F./P.IVA 12525420159.

Alle ore 13,10 si conclude l'esame delle giustificazioni dell'offerta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Tutti gli atti di gara sono a disposizione dello stesso R.U.P. affinché possa porre in essere le conseguenziali attività previste dal presente verbale per la prosecuzione della presente procedura di gara.

Del che è verbale.

L.C.S., 07.12.2020

Dr. Vito Pascale